

**PARERE 18 SETTEMBRE 2014
445/2014/I/EEL**

**PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO IN MATERIA DI
IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, che abroga il regolamento n. 1228/2003 del 14 agosto 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto 19 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, recante “modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2014” (di seguito: decreto 19 dicembre 2014);
- lo schema di decreto recante integrazione al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 dicembre 2013, trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in data 12 agosto 2014, prot. Autorità n. 23110 del 18 agosto 2014 (di seguito: schema di decreto);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 571/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 571/2013/R/eel);

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 dicembre 2013 il Ministro dello Sviluppo Economico, avendo acquisito il parere espresso dall'Autorità con deliberazione 571/2013/R/eel, ha, tra

l'altro, disposto il rinnovo di alcuni regimi speciali relativi alle importazioni di energia elettrica;

- tra i regimi speciali di cui al precedente alinea non figurava quello riservato allo Stato della Città del Vaticano (riserva di 50 MW di capacità di transito dell'Italia con l'estero);
- dalla parte motiva dello schema di decreto si evince che, su richiesta dello Stato della Città del Vaticano, il Ministro dello Sviluppo Economico ha concesso, per l'intero anno 2014, il rinnovo del regime speciale di cui al precedente alinea, secondo modalità analoghe a quelle adottate per il 2013;
- sulla base di quanto previsto per l'anno 2013 lo schema di decreto prevede, a favore dello Stato della Città del Vaticano, la possibilità di scegliere tra:
 - a) una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile dal gestore di rete italiano sulla frontiera svizzera (di seguito: riserva fisica), ovvero
 - b) il riconoscimento di una quota di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese - spettanti al gestore di rete italiano - in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto (di seguito: riserva finanziaria), ovvero
 - c) un insieme dei due regimi precedenti, comunque in modo tale che i diritti complessivi, sia in termini di riserva fisica che finanziaria, siano riconosciuti nella misura massima di 50 MW;
- i diritti di utilizzo annuali della capacità trasporto sulla frontiera svizzera sono già stati assegnati nelle procedure concorsuali svolte alla fine del 2013;
- i diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per la restante parte del 2014 verranno assegnati su base mensile (mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre) e giornaliera.

RITENUTO CHE:

- qualora il beneficiario optasse per il regime di riserva fisica di cui ai precedenti alinea il gestore di rete italiano potrebbe essere costretto a ridurre in modo considerevole la capacità di trasporto resa disponibile al mercato sulla frontiera svizzera nelle assegnazioni ancora da svolgere per l'anno 2014;
- sia opportuno suggerire al Ministro dello Sviluppo Economico di modificare lo schema di decreto prevedendo di riconoscere allo Stato della Città del Vaticano – con riferimento ai mesi dell'anno per cui si sono già svolte le procedure di assegnazione dei diritti di capacità di trasporto su base mensile - esclusivamente il riconoscimento di una quota di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese - spettanti al gestore di rete italiano - in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico, nei termini e alle condizioni di cui in motivazione, allo schema di decreto recante integrazione al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni